



S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.

Sede legale in Cerignola (FG), Via Basilicata n. 4 – C.A.P. 71042

Codice fiscale e partita IVA 03975380712 – R.E.A. FG – 304199 – Matricola F.I.G.C. 720350

Campionato di Serie C – Lega Italiana Calcio Professionistico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

SEZIONE SPORTIVA

MODELLO DI PREVENZIONE

ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.

Coordinamento con l'ordinamento sportivo e prevenzione degli illeciti disciplinari

Edizione agosto 2026

*Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico
in data 20.8.2026*

SOMMARIO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
Art. 1 – Oggetto e collocazione sistematica.....	4
Art. 2 – Fonti dell’ordinamento sportivo richiamate	4
Art. 3 – Destinatari	5
Art. 4 – Definizioni.....	5
Art. 5 – Principi generali di comportamento.....	6
CAPO I – Responsabilità della società (art. 6 CGS)	7
Art. 6 – I criteri di imputazione	7
Art. 7 – Mappatura per categorie di soggetti	7
Art. 8 – La funzione esimente e attenuante del Modello	8
Art. 9 – Rapporto con la responsabilità amministrativa dell’ente	9
CAPO II – Illecito sportivo e obbligo di denuncia	10
Art. 10 – La fattispecie	10
Art. 11 – Attività sensibili e condotte vietate.....	10
Art. 12 – Protocollo dell’obbligo di denuncia.....	11
Art. 13 – Presidi organizzativi	12
CAPO III – Divieto di scommesse	13
Art. 14 – Il divieto	13
Art. 15 – Obbligo di denuncia in materia di scommesse	13
Art. 16 – Rapporti con operatori del settore del gioco e delle scommesse.....	13
Art. 17 – Formazione e dichiarazioni	14
CAPO IV – Giorno-gara e condotta dei sostenitori	15
Art. 18 – Il quadro delle responsabilità.....	15
Art. 19 – L’esimente dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva.....	15
Art. 20 – Prospetto stagionale e Registro del giorno-gara	17
Art. 21 – Il Fascicolo esimente	18
Art. 22 – Gestione dei titoli di accesso e istituto del gradimento.....	19
Art. 23 – Divieto di contribuzione ai gruppi di sostenitori	19
Art. 24 – Protocolli differenziati per funzione	20
Art. 25 – Accreditalenti e accesso alle aree riservate.....	21
Art. 26 – Verifiche dell’Organismo di garanzia.....	22
CAPO V – Comportamenti discriminatori	23
Art. 27 – La fattispecie e i criteri di imputazione	23
Art. 28 – Misure di prevenzione	23
Art. 29 – Condotte dei tesserati	24
Art. 30 – Coordinamento con la disciplina penale.....	25
CAPO VI – Dichiarazioni pubbliche.....	26
Art. 31 – Il divieto di dichiarazioni lesive	26
Art. 32 – Protocollo della comunicazione.....	26
Art. 33 – Dissociazione.....	27
CAPO VII – Violazioni in materia gestionale ed economica	28
Art. 34 – Le fattispecie	28
Art. 35 – Calendario delle scadenze federali	28
Art. 36 – Documentazione destinata agli organi federali di controllo	29
Art. 37 – Compensi ai tesserati e operazioni economiche	30
CAPO VIII – Tesseramento, trasferimenti e agenti sportivi.....	31
Art. 38 – Doveri e divieti.....	31
Art. 39 – Protocollo delle operazioni di mercato	31
Art. 40 – Agenti sportivi.....	32
Art. 41 – Controlli societari e mutamento delle partecipazioni	32

CAPO IX – Tutela dei minori	34
<u>Art. 42 – Rinvio al Modello Organizzativo e di Controllo per il safeguarding.....</u>	34
<u>Art. 43 – Presidi in ambito federale</u>	34
DISPOSIZIONI FINALI.....	35
<u>Art. 44 – Organismo di garanzia.....</u>	35
<u>Art. 45 – Flussi informativi</u>	36
<u>Art. 46 – Sistema disciplinare.....</u>	37
<u>Art. 47 – Formazione e comunicazione</u>	37
<u>Art. 48 – Clausola di supplenza e regolarizzazione</u>	37
<u>Art. 49 – Aggiornamento ed entrata in vigore</u>	38

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto e collocazione sistematica

1. La presente Sezione Sportiva costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla S.S. Audace Cerignola S.r.l. (di seguito anche la «Società») ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e assolve, al tempo stesso, alla funzione di modello di prevenzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

2. La Sezione Sportiva è collocata al di fuori della numerazione a lettere riservata alle Parti Speciali dedicate alle famiglie di reati presupposto ed è articolata in nove Capi contrassegnati da numerazione romana propria. La scelta risponde a una esigenza sistematica: il piano della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 e il piano della responsabilità disciplinare della società dinanzi agli organi di giustizia sportiva sono distinti quanto a fonte, presupposti, criteri di imputazione e conseguenze sanzionatorie, e vanno pertanto coordinati senza sovrapporsi né confondersi.

3. La presente Sezione sviluppa e dettaglia quanto disposto dalla Parte Generale del Modello in materia di coordinamento con l'ordinamento sportivo e non può essere interpretata in senso difforme rispetto ad essa. In caso di apparente divergenza, prevale la disposizione della Parte Generale, salvo che la presente Sezione rechi disciplina di maggior dettaglio compatibile con quella.

4. I protocolli operativi in materia di integrità delle competizioni, di divieto di scommesse e di gestione del giorno-gara sono disciplinati esclusivamente nella presente Sezione. La Parte Speciale dedicata ai delitti di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, richiamati dall'art. 25-quaterdecies del d.lgs. 231/2001, vi rinvia integralmente per la parte operativa, senza riprodurne il contenuto, così da escludere in radice la coesistenza di due versioni divergenti della medesima regola.

Art. 2 – Fonti dell'ordinamento sportivo richiamate

1. La presente Sezione è redatta in conformità alle seguenti fonti dell'ordinamento sportivo, alle quali si intende integralmente rinviare per quanto non espressamente disciplinato:

- a) lo Statuto della F.I.G.C., con particolare riguardo all'art. 7, comma 5, e alle Linee Guida approvate dal Consiglio Federale in data 1° ottobre 2019;
- b) il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., con particolare riguardo agli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30, 31, 32, 33 e 40;
- c) le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), con particolare riguardo agli artt. 16-bis, 20-bis, 20-ter, 62 e 94;

- d) lo Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico e il Codice di Autoregolamentazione della medesima Lega;
- e) il Sistema delle Licenze Nazionali per la partecipazione al Campionato di Serie C e i criteri di ammissione tempo per tempo vigenti, quali risultanti dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.;
- f) il Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi e il connesso Regolamento Disciplinare;
- g) il Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni;
- h) le norme della FIFA e della UEFA applicabili alla Società.

2. I richiami alle disposizioni federali si intendono riferiti al testo vigente alla data di applicazione della singola prescrizione. L'Organismo di garanzia verifica, con la periodicità stabilita al Capo delle Disposizioni finali, l'intervenuta modificazione delle fonti richiamate e propone all'Amministratore Unico i conseguenti adeguamenti.

Art. 3 – Destinatari

1. Sono destinatari della presente Sezione tutti i soggetti indicati dall'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva e, in particolare: l'Amministratore Unico; i soci e i non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della Società; i dirigenti; i tesserati, ivi compresi calciatori, tecnici e collaboratori della gestione sportiva; i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo; le persone comunque addette ai servizi della Società; i soggetti che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della Società e comunque rilevante per l'ordinamento federale.

2. La presente Sezione si applica altresì, nei limiti di compatibilità e mediante il richiamo espresso nei relativi contratti, ai fornitori di servizi connessi allo svolgimento della gara e alla gestione dell'impianto sportivo, con particolare riguardo al soggetto affidatario del servizio di stewarding, ai fornitori dei servizi di video-sorveglianza, di biglietteria e di sicurezza, nonché agli agenti sportivi e agli intermediari che operino nell'interesse della Società.

3. La condotta dei sostenitori, pur non essendo essi destinatari di obblighi contrattuali verso la Società se non nei limiti del titolo di accesso, rileva ai fini della responsabilità della Società ai sensi degli artt. 6, comma 3, 25, 26 e 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Ad essi si applicano il Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso e il Regolamento d'uso dello Stadio comunale «Monterisi», che costituiscono documenti connessi al Modello.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini della presente Sezione si intende per:

- a) «CGS»: il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.;
- b) «NOIF»: le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

- c) «Organismo di garanzia»: l'organismo previsto dall'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto F.I.G.C., individuato nell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 231/2001, secondo quanto disposto nelle Disposizioni finali;
- d) «giorno-gara»: l'arco temporale che ha inizio con l'apertura dell'impianto sportivo al pubblico e termina con la restituzione dell'impianto alla ordinaria disponibilità, comprensivo delle fasi immediatamente antecedenti e successive alla gara e delle aree esterne immediatamente adiacenti;
- e) «Registro del giorno-gara»: il documento cronologico previsto dal Capo IV, nel quale sono annotati, con indicazione dell'orario, gli eventi rilevanti e le misure adottate;
- f) «Fascicolo esimente»: la raccolta ordinata delle evidenze documentali riferite a ciascuna delle circostanze di cui all'art. 29, comma 1, CGS, formata secondo il Capo IV;
- g) «GOS»: il Gruppo Operativo per la Sicurezza costituito presso l'impianto sportivo ai sensi della normativa di settore;
- h) «SLO»: il Supporter Liaison Officer, responsabile dei rapporti con la tifoseria;
- i) «Procura federale»: l'organo di cui all'art. 116 CGS.

Art. 5 – Principi generali di comportamento

1. I destinatari osservano, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, i principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, CGS. L'ignoranza dello Statuto, del Codice di Giustizia Sportiva e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto; i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
2. La Società assume come vincolante il principio secondo cui l'osservanza dell'ordinamento sportivo non si esaurisce nell'astensione dalle condotte vietate, ma richiede l'adozione preventiva di misure organizzative documentate, idonee a rendere dimostrabile, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, la diligenza effettivamente osservata.
3. Ogni prescrizione della presente Sezione è costruita in modo da produrre, nel momento stesso in cui viene osservata, un'evidenza documentale opponibile. L'assenza dell'evidenza equivale, agli effetti interni, all'inosservanza della prescrizione.
4. La violazione delle disposizioni della presente Sezione costituisce illecito disciplinare rilevante ai sensi del sistema sanzionatorio contenuto nella Parte Generale del Modello, indipendentemente dall'esito degli eventuali procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva o dinanzi all'Autorità giudiziaria.

CAPO I

IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 6 – I criteri di imputazione

1. L'art. 6 CGS articola la responsabilità della società in quattro distinti criteri di imputazione, che non vanno confusi tra loro perché diversi sono i presupposti, il regime probatorio e le conseguenze sanzionatorie:

- a) responsabilità diretta, per l'operato di chi rappresenta la Società ai sensi delle norme federali (art. 6, comma 1);
- b) responsabilità per fatto altrui a fini disciplinari, per l'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soci e non soci cui è riconducibile il controllo della Società (art. 6, comma 2);
- c) responsabilità oggettiva, per l'operato e il comportamento dei dipendenti, delle persone comunque addette ai servizi della Società e dei propri sostenitori, sia sul campo proprio, ivi compreso il campo neutro, sia su quello della società ospitante (art. 6, comma 3), nonché per la violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza, per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno dell'impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti (art. 6, comma 4);
- d) responsabilità presunta, per gli illeciti sportivi commessi a vantaggio della Società da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 CGS e che non hanno alcun rapporto con essa, salva l'esclusione ove risulti o sussista ragionevole dubbio che la Società non abbia partecipato all'illecito (art. 6, comma 5).

2. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta in ogni caso, ai sensi dell'art. 6, comma 4, secondo periodo, CGS, un aggravamento delle sanzioni. La Società assume come regola inderogabile che la richiesta di intervento sia formalizzata e tracciata secondo il protocollo di cui al Capo IV.

Art. 7 – Mappatura per categorie di soggetti

1. La tabella che segue individua, per ciascuna categoria di soggetti riferibili alla Società, il criterio di imputazione applicabile, la fonte e il presidio organizzativo di riferimento previsto dalla presente Sezione.

Categoria di soggetti	Criterio di imputazione	Fonte	Presidio
Amministratore Unico e chi rappresenta la Società ai sensi delle norme federali	Responsabilità diretta	Art. 6, c. 1, CGS	Capi II, III, VI, VII, VIII

Categoria di soggetti	Criterio di imputazione	Fonte	Presidio
Dirigenti e tesserati (calciatori, tecnici, collaboratori della gestione sportiva)	Responsabilità per fatto altrui a fini disciplinari	Art. 6, c. 2, CGS	Capi II, III, V, VI
Soci e non soci cui è riconducibile il controllo della Società	Responsabilità per fatto altrui a fini disciplinari	Artt. 2, c. 2, e 6, c. 2, CGS	Capi VI, VII, VIII
Dipendenti e persone addette ai servizi della Società, ivi compresi steward e addetti al giorno-gara	Responsabilità oggettiva	Art. 6, c. 3, CGS	Capo IV
Sostenitori, in casa e in trasferta	Responsabilità oggettiva, con esimente ex art. 29 CGS	Artt. 6, c. 3, 25, 26, 28, 29 CGS	Capi IV e V
Terzi estranei che agiscano a vantaggio della Società	Responsabilità presunta	Art. 6, c. 5, CGS	Capi II e III
Fornitori e appaltatori dei servizi di gara e di impianto	Responsabilità oggettiva per fatto degli addetti ai servizi	Artt. 6, cc. 3 e 4, CGS	Capo IV

2. La Società mantiene aggiornato l'elenco nominativo dei soggetti riconducibili a ciascuna categoria, con indicazione della fonte del rapporto e della data di inizio e di cessazione. L'elenco è trasmesso all'Organismo di garanzia all'inizio di ogni stagione sportiva e a ogni variazione.

Art. 8 – La funzione esimente e attenuante del Modello

1. Ai sensi dell'art. 7 CGS, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della Società di cui all'art. 6, il giudice valuta l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C.

2. La valutazione rimessa al giudice sportivo dall'art. 7 CGS ha natura discrezionale e si estende all'intero ambito della responsabilità di cui all'art. 6. Essa va tenuta distinta dalla previsione dell'art. 29, comma 1, CGS, che, al ricorrere congiunto di tre delle circostanze ivi elencate, esclude la responsabilità della Società per i comportamenti dei sostenitori in violazione degli artt. 25, 26 e 28 CGS: nel primo caso si tratta di un apprezzamento di idoneità, nel secondo di un'esimente il cui accertamento presuppone la dimostrazione di circostanze di fatto determinate.

3. La distinzione ha immediate conseguenze organizzative. Perché la valutazione ai sensi dell'art. 7 CGS sia favorevole, occorre che il Modello risulti concretamente attuato e presidiato; perché operi l'esimente di cui all'art. 29 CGS occorre, in aggiunta, che ciascuna delle

circostanze rilevanti risulti documentata prima del fatto o contestualmente ad esso e sia immediatamente producibile. Il Capo IV disciplina il sistema documentale a ciò preordinato.

4. La Società destina annualmente, in sede di approvazione del budget, risorse finanziarie e umane specificamente individuate all'attuazione della presente Sezione. L'atto di destinazione, con l'indicazione degli importi e delle voci di spesa, è trasmesso all'Organismo di garanzia e conservato quale evidenza ai fini dell'art. 29, comma 1, lettera a), CGS.

Art. 9 – Rapporto con la responsabilità amministrativa dell'ente

1. L'accertamento della responsabilità disciplinare della Società dinanzi agli organi di giustizia sportiva non implica di per sé la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, né vale l'inverso. I due piani restano autonomi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, CGS, quanto alla qualificazione dei fatti e alla definizione dei giudizi.

2. Ove un medesimo fatto sia astrattamente riconducibile tanto a un illecito disciplinare quanto a un reato presupposto, si applicano cumulativamente i protocolli della presente Sezione e quelli della Parte Speciale competente. In tal caso l'Organismo di garanzia cura il coordinamento istruttorio, evitando la duplicazione degli adempimenti e assicurando l'unicità della raccolta documentale.

3. La Società comunica senza indugio all'Organismo di garanzia l'avvio di qualsiasi procedimento disciplinare federale, di qualsiasi indagine della Procura federale e di qualsiasi procedimento penale che coinvolga la Società o i suoi tesserati per fatti connessi all'attività sportiva, trasmettendo copia degli atti ricevuti.

CAPO II

ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNCIA

Art. 10 – La fattispecie

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, CGS costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. La fattispecie è di pura condotta e si perfeziona con il compimento di atti diretti allo scopo, indipendentemente dal conseguimento del risultato: l'effettiva alterazione della gara o il conseguimento del vantaggio in classifica costituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 6, CGS, circostanze aggravanti.
3. La Società e i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, CGS sono responsabili tanto per il compimento diretto dei fatti quanto per avere consentito che altri li compisse a loro nome o nel loro interesse (art. 30, comma 2, CGS). Il consenso rilevante comprende la tolleranza consapevole e l'omissione di controllo da parte di chi ne aveva il dovere.
4. La Società risponde altresì, in via presunta, degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone estranee all'ordinamento federale e prive di rapporti con essa, salvo che risulti o vi sia ragionevole dubbio che essa non abbia partecipato all'illecito (art. 6, comma 5, CGS). La documentazione prodotta secondo il presente Capo è preordinata anche a sostenere tale dimostrazione.

Art. 11 – Attività sensibili e condotte vietate

1. Sono individuate quali attività sensibili: i contatti con tesserati di società avversarie, con ufficiali di gara e con loro familiari o intermediari, in prossimità delle gare; la gestione dei premi di risultato, dei premi collettivi e delle erogazioni comunque riconducibili all'esito di una gara; i rapporti con società terze in occasione di gare rilevanti per la classifica, ivi comprese quelle non disputate dalla Società; le operazioni di trasferimento e i rapporti economici conclusi in prossimità di gare tra le società interessate; la gestione delle informazioni riservate relative a formazioni, condizioni fisiche dei calciatori e scelte tecniche.
2. A tutti i destinatari è fatto divieto di:
 - a) promettere, offrire, dare, sollecitare o accettare denaro o altra utilità, direttamente o per interposta persona, in relazione allo svolgimento o al risultato di una gara;
 - b) avere contatti, in prossimità di una gara, con ufficiali di gara designati o designandi, salvo quelli istituzionali previsti dalla normativa federale e svolti alla presenza del dirigente accompagnatore ufficiale;
 - c) comunicare a terzi, prima della loro pubblicazione ufficiale, informazioni riservate relative alla formazione, alle condizioni fisiche dei calciatori, alle scelte tecniche o a qualsiasi

altra circostanza idonea a incidere sull'andamento della gara o sulla quotazione delle scommesse;

- d) promettere o corrispondere premi, sotto qualsiasi denominazione, a tesserati di altre società in relazione all'esito di gare che non vedano la Società tra le contendenti;
- e) accettare mandati, incarichi o utilità da soggetti operanti nel settore delle scommesse, per sé o per interposta persona.

3. I premi di risultato riconosciuti ai tesserati sono ammessi soltanto se previsti da contratto o da accordo depositato secondo le norme federali, se determinati in misura e criteri predefiniti e se erogati con strumenti tracciabili. È vietata ogni erogazione in contante e ogni erogazione priva di titolo formale preesistente alla gara cui si riferisce.

Art. 12 – Protocollo dell'obbligo di denuncia

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, CGS, i soggetti di cui all'art. 2 CGS che siano venuti a conoscenza, in qualunque modo, che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere atti costituenti illecito sportivo hanno l'obbligo di informare senza indugio la Procura federale. Il mancato adempimento comporta l'inibizione o la squalifica non inferiore a un anno e l'ammenda in misura non inferiore a euro 30.000,00.

2. Poiché l'obbligo federale grava direttamente sulla persona fisica e non è assolto dalla comunicazione interna, la Società adotta il seguente protocollo, che affianca e non sostituisce la denuncia alla Procura federale:

Fase	Contenuto	Soggetto obbligato	Termine
1. Denuncia federale	Trasmissione della notizia alla Procura federale, a mezzo posta elettronica certificata, con indicazione di fatti, soggetti, tempi e fonte della conoscenza	Chiunque ne abbia avuto conoscenza, per obbligo proprio	Senza indugio e comunque entro 24 ore dalla conoscenza
2. Informativa interna	Comunicazione dell'avvenuta denuncia e del suo contenuto	Il medesimo soggetto, all'Organismo di garanzia e all'Amministratore Unico	Contestualmente e comunque entro 12 ore dalla denuncia
3. Canale interno protetto	Segnalazione tramite il canale di cui al d.lgs. 24/2023, ove il segnalante intenda avvalersi della relativa tutela	Il segnalante	In qualsiasi momento
4. Presa in carico	Apertura del fascicolo riservato, valutazione delle misure cautelari interne e organizzative	Organismo di garanzia	Entro 48 ore dalla ricezione
5. Determinazioni	Valutazione delle iniziative societarie, ivi comprese la sospensione cautelare dall'attività e la costituzione in giudizio	Amministratore Unico, sentito l'Organismo di garanzia	Entro 5 giorni dalla presa in carico

Fase	Contenuto	Soggetto obbligato	Termine
6. Riscontro	Verifica dell'avvenuta denuncia e delle misure adottate, con verbalizzazione dell'esito	Organismo di garanzia	Alla prima riunione utile e comunque entro 30 giorni

Ove i fatti oggetto della denuncia riguardino l'Amministratore Unico, l'informativa interna di cui alla fase 2 è trasmessa esclusivamente all'Organismo di garanzia e all'Orgao di Controllo. L'Amministratore Unico non riceve il contenuto della denuncia e non partecipa alle valutazioni o determinazioni che lo riguardino, ferme le competenze degli organi societari previste dalla legge e dallo statuto

3. Il soggetto che riferisce all'Organismo di garanzia è tenuto a dichiarare se abbia già adempiuto all'obbligo di denuncia alla Procura federale. In caso negativo, l'Organismo lo avverte per iscritto che l'obbligo grava personalmente su di lui e che la comunicazione interna non ne costituisce adempimento, dando atto dell'avvertimento nel proprio verbale.

4. La segnalazione effettuata attraverso il canale di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è gestita secondo le procedure disciplinate dalla Parte Generale del Modello. In nessun atto societario, ivi compresi i verbali dell'Organismo di garanzia, sono riportati elementi idonei a identificare il segnalante, rinviandosi al fascicolo riservato.

5. È vietata ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi abbia effettuato la denuncia o la segnalazione. Costituisce illecito disciplinare di massima gravità, sanzionabile ai sensi della Parte Generale, la condotta di chi dissuada, ostacoli o ritardi l'adempimento dell'obbligo di denuncia.

Art. 13 – Presidi organizzativi

1. Il Direttore Sportivo cura che ogni contatto con società terze avente ad oggetto operazioni economiche o di mercato, intercorso nelle quarantotto ore antecedenti e nelle ventiquattro ore successive a una gara che veda le medesime società contrapposte, sia annotato in apposito registro con indicazione di data, interlocutore, oggetto e presenti, e trasmesso all'Organismo di garanzia con il flusso periodico di cui all'art. 45, comma 2.

2. Il Team Manager cura che l'accesso agli spogliatoi e alle aree riservate sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti del titolo previsto dalla normativa federale, secondo il sistema di accreditamento di cui al Capo IV.

3. La Società eroga a tutti i tesserati, ogni stagione sportiva, un intervento formativo dedicato all'illecito sportivo, all'obbligo di denuncia, al divieto di scommesse e al contrasto dei comportamenti discriminatori, con verifica finale di apprendimento e raccolta delle attestazioni di partecipazione. Chi si tesserà in corso di stagione riceve il medesimo intervento entro quindici giorni dal tesseramento. Possono essere effettuati anche corsi in modalità on-demand ovvero da remoto.

4. L'Organismo di garanzia svolge almeno una verifica per stagione sportiva sul registro dei contatti, sul registro degli accessi e sulle attestazioni di formazione, dando conto dell'esito nella relazione annuale.

CAPO III

DIVIETO DI SCOMMESSE

Art. 14 – Il divieto

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, CGS, ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C., della FIFA e della UEFA.
2. Il divieto è assoluto e prescinde dalla liceità dell'operatore, dall'entità della posta, dal coinvolgimento della squadra della Società e dall'esito della giocata. Esso comprende le scommesse effettuate per interposta persona, quelle effettuate mediante conti di gioco intestati a terzi e quelle effettuate su piattaforme estere.
3. La violazione comporta, ai sensi dell'art. 24, comma 3, CGS, l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni e l'ammenda non inferiore a euro 25.000,00. Ove sia accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, si applicano, anche congiuntamente, le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i) e l), CGS, sino all'esclusione dal campionato di competenza.
4. Ai soggetti che operano nell'ambito del settore giovanile della Società si applica altresì l'art. 24, comma 2, CGS. La Società assume come regola interna, per ragioni di uniformità e di prevenzione, l'estensione a tutti i propri tesserati e collaboratori del divieto più rigoroso di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 15 – Obbligo di denuncia in materia di scommesse

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, CGS, i soggetti di cui all'art. 2 CGS che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere atti in violazione del divieto di scommesse hanno l'obbligo di informarne senza indugio la Procura federale. Il mancato adempimento comporta l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi e l'ammenda non inferiore a euro 15.000,00.
2. Si applica, in quanto compatibile, il protocollo di cui all'art. 12 della presente Sezione, con i medesimi termini e le medesime modalità.

Art. 16 – Rapporti con operatori del settore del gioco e delle scommesse

1. Ogni rapporto contrattuale della Società con operatori del settore del gioco e delle scommesse, a titolo di sponsorizzazione, pubblicità, partnership commerciale o fornitura di servizi, è sottoposto a istruttoria preventiva a cura del Responsabile Commerciale e Marketing, che verifica e documenta:

- a) il possesso, da parte della controparte, delle concessioni e autorizzazioni prescritte dalla normativa statale per l'esercizio dell'attività;
- b) la compatibilità del rapporto con i limiti alla comunicazione commerciale in materia di giochi con vincita in denaro posti dalla normativa vigente;
- c) la compatibilità con le disposizioni federali e di Lega in materia di sponsorizzazioni;
- d) la titolarità effettiva della controparte e l'assenza di collegamenti con soggetti destinatari di misure di prevenzione o di provvedimenti interdittivi;
- e) l'assenza di rapporti, diretti o indiretti, tra la controparte e i tesserati o i dirigenti della Società.

2. L'esito dell'istruttoria è verbalizzato e trasmesso all'Organismo di garanzia prima della sottoscrizione del contratto. L'Organismo può formulare rilievi entro dieci giorni; il contratto non è sottoscritto prima del decorso di tale termine, salvo che l'Organismo si sia già pronunciato.

3. In ogni contratto con operatori del settore del gioco e delle scommesse è inserita clausola che vieta alla controparte di intrattenere rapporti diretti con i tesserati della Società al di fuori delle iniziative espressamente autorizzate, e che prevede la risoluzione di diritto in caso di violazione.

4. La Società non consente l'utilizzo di aree dell'impianto sportivo per la raccolta di scommesse e vigila affinché nell'ambito dell'impianto non abbiano luogo, in occasione delle gare, attività di raccolta non autorizzata.

Art. 17 – Formazione e dichiarazioni

1. All'atto del tesseramento e a ogni rinnovo, ciascun tesserato sottoscrive una dichiarazione con la quale attesta di conoscere il divieto di cui all'art. 24 CGS, di non avere in corso posizioni di gioco su incontri organizzati nell'ambito della F.I.G.C., della FIFA e della UEFA e di essere consapevole dell'obbligo di denuncia. Le dichiarazioni sono conservate a cura del Segretario Generale e messe a disposizione dell'Organismo di garanzia.

2. L'intervento formativo di cui all'art. 13, comma 3, comprende un modulo dedicato al divieto di scommesse, ai comportamenti consentiti e vietati, alle modalità con cui si manifestano i tentativi di avvicinamento e ai canali di segnalazione.

3. La Società diffonde tra i tesserati, all'inizio della stagione sportiva, una nota informativa sintetica in materia di integrità delle competizioni, curandone l'affissione nei locali riservati ai tesserati presso l'impianto sportivo e il centro sportivo.

CAPO IV

GIORNO-GARA E CONDOTTA DEI SOSTENITORI

Art. 18 – Il quadro delle responsabilità

1. La Società risponde della condotta dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello della società ospitante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, CGS, e della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno dell'impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, CGS.

2. Rilevano in particolare: l'art. 25 CGS, in materia di prevenzione di fatti violenti, che sanziona tra l'altro l'introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, di strumenti e oggetti idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli ed emblemi recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza, nonché i cori e le grida di analogo contenuto o comportanti offesa per motivi di origine territoriale; l'art. 26 CGS, in materia di fatti violenti dei sostenitori dai quali derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone; l'art. 28 CGS, in materia di comportamenti discriminatori, oggetto del Capo V.

3. Rilevano altresì, quali obblighi organizzativi autonomi la cui inosservanza è sanzionata a prescindere dal verificarsi di fatti violenti: il divieto di contribuire con interventi finanziari o altre utilità alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di sostenitori (art. 25, comma 1, CGS); l'osservanza delle disposizioni delle pubbliche autorità in materia di distribuzione dei titoli di accesso e di pubblica sicurezza (art. 25, comma 2, CGS); l'obbligo di avvertire il pubblico, prima dell'inizio della gara, delle sanzioni previste a carico della Società in conseguenza di fatti violenti dei sostenitori, anche fuori dallo stadio (art. 25, comma 5, CGS) e di comportamenti discriminatori (art. 28, comma 6, CGS); il divieto per i tesserati di avere interlocuzioni con i sostenitori che costituiscano forme di intimidazione o violino la dignità umana e di avere rapporti con esponenti di gruppi di sostenitori non convenzionati, salva l'autorizzazione del delegato ai rapporti con la tifoseria (art. 25, commi 9 e 10, CGS); l'adozione e l'applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, con l'istituto del gradimento, e l'individuazione del relativo responsabile interno (art. 27 CGS).

4. La Società assume come vincolante il principio secondo cui l'inosservanza degli obblighi organizzativi di cui al comma 3 è sanzionata anche in assenza di qualsiasi fatto violento o discriminatorio, e preclude in radice il ricorso all'esimente di cui all'art. 29 CGS.

5. La Società è costituita custode dell'impianto sportivo ai sensi dell'atto di concessione ed è tenuta a manlevare il Comune concedente da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, derivanti dalla conduzione dell'impianto, ivi compresi quelli conseguenti ad atti

vandalici e a fatti dolosi di terzi. Le prescrizioni della presente Sezione in materia di gestione dell'impianto e del giorno-gara si applicano anche in funzione di tale obbligo.

Art. 19 – L'esimente dell'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, CGS, la Società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 25, 26 e 28 CGS se ricorrono congiuntamente tre delle circostanze ivi elencate. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la responsabilità è attenuata se la Società prova la sussistenza di una o più di tali circostanze.

2. La disposizione configura un'esimente in senso proprio, il cui accertamento non è rimesso a un apprezzamento discrezionale sull'adeguatezza complessiva dell'organizzazione, ma alla verifica della ricorrenza di circostanze di fatto determinate. Ne discende che l'onere della Società non è di dimostrare la propria diligenza in termini generali, bensì di provare, con riferimento allo specifico episodio contestato, la sussistenza di almeno tre delle circostanze indicate.

3. Poiché tre delle cinque circostanze si riferiscono a condotte necessariamente anteriori o contestuali al fatto, e poiché i termini del procedimento dinanzi al Giudice sportivo sono di norma di pochi giorni, la prova deve preesistere alla contestazione. Il presente Capo è costruito perché l'attività ordinaria della Società generi, in via continuativa e indipendentemente dal verificarsi di episodi, l'evidenza documentale corrispondente a ciascuna delle circostanze.

4. La tabella che segue individua, per ciascuna circostanza, l'evidenza documentale da produrre, la funzione che la genera e il momento in cui essa deve essere formata.

Circostanza	Contenuto (art. 29, c. 1, CGS)	Evidenza documentale	Funzione	Quando
lett. a)	Adozione ed efficace attuazione, prima del fatto, di modelli idonei a prevenire comportamenti della specie, con impiego di risorse finanziarie e umane adeguate	Determinazione di adozione del Modello e della presente Sezione; atto annuale di destinazione delle risorse con importi e voci; contratto di stewarding; registro della formazione; relazione annuale dell'Organismo di garanzia	Amministratore Unico; Direttore Generale	Prima della stagione sportiva; aggiornamento continuo
lett. b)	Cooperazione concreta con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, con gli atti di prevenzione e	Verbalì del GOS per ciascuna gara; corrispondenza con Questura e Prefettura; piano di sicurezza e piano di emergenza vigenti; richieste di intervento della Forza pubblica; attestazione di esecuzione delle prescrizioni impartite	Delegato gestione evento	Per ciascuna gara, prima e durante

Circostanza	Contenuto (art. 29, c. 1, CGS)	Evidenza documentale	Funzione	Quando
	vigilanza concordati e prescritti			
lett. c)	Cooperazione concreta con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i sostenitori responsabili, anche mediante l'utilizzo, a spese della Società, di tecnologie di video-sorveglianza	Verbale di messa a disposizione delle registrazioni, con data e ora; nota di trasmissione alle Autorità; attestazione di funzionamento e copertura degli impianti; istanze di adozione di misure interdittive; provvedimenti di gradimento adottati	Delegato gestione evento; Responsabile stewards	Entro 24 ore dal fatto
lett. d)	Azione immediata, al momento del fatto, per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione	Registro del giorno-gara con annotazione oraria dell'evento e della misura adottata; testo e orario degli annunci diffusi dallo speaker; relazione del Responsabile stewards; documentazione fotografica della rimozione; comunicazione al quarto ufficiale di gara	Delegato gestione evento; Responsabile stewards; SLO	Al momento del fatto
lett. e)	Manifestazione chiara, da parte di altri sostenitori, nel corso della gara, di condotte espressive di correttezza sportiva e di dissociazione da tali comportamenti	Rilievi audio e video dei settori interessati; relazione del SLO; comunicati di dissociazione diffusi durante o subito dopo la gara	SLO	Durante la gara ed entro 24 ore

Art. 20 – Prospetto stagionale e Registro del giorno-gara

1. Il Delegato gestione evento tiene un prospetto stagionale nel quale, per ciascuna gara disputata, interna o esterna, sono annotati: la data e la società avversaria; l'orario di apertura e di chiusura dell'impianto e dei singoli settori; il numero degli steward effettivamente impiegati; l'orario e il testo degli annunci diffusi ai sensi degli artt. 25, comma 5, e 28, comma 6, CGS; l'indicazione dell'eventuale verificarsi di eventi rilevanti ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 CGS, ovvero l'attestazione che non se ne sono verificati.

2. Al verificarsi di un evento rilevante è aperto, per quella gara, il Registro del giorno-gara, nel quale sono annotati, con indicazione dell'orario in ore e minuti:

- a) l'esito dei controlli ai varchi e l'eventuale sequestro di oggetti non ammessi;
- b) l'autorizzazione all'introduzione di striscioni, materiale coreografico e strumenti di diffusione sonora, con estremi dell'istanza e del provvedimento del GOS;
- c) la descrizione sintetica di ciascun evento rilevante, con indicazione del settore interessato e della stima del numero dei soggetti coinvolti;
- d) la misura adottata in conseguenza di ciascun evento, con l'orario di adozione e l'indicazione del soggetto che vi ha provveduto;
- e) l'orario di ogni richiesta di intervento della Forza pubblica e del relativo riscontro;
- f) ogni interlocuzione con il quarto ufficiale di gara, con il commissario di campo e con il delegato della società ospitante;
- g) l'eventuale presenza, nel recinto di gioco, nelle panchine, nel tunnel o negli spogliatoi, di soggetti privi del titolo di accreditamento previsto dall'art. 25.

3. Il prospetto e il Registro sono tenuti dal Delegato gestione evento, che vi provvede direttamente o per il tramite del Vice delegato gestione evento. Il Responsabile stewards e il SLO vi contribuiscono per quanto di rispettiva competenza. Il Registro è chiuso e sottoscritto entro il secondo giorno successivo alla gara; il prospetto è aggiornato entro il medesimo termine.

4. Il Registro del giorno-gara è trasmesso all'Organismo di garanzia entro il termine di cui al comma 3.

5. Per le gare esterne il Registro riporta comunque: il numero dei sostenitori al seguito e le modalità di trasferta organizzata; i contatti intercorsi con la società ospitante e con le Autorità; gli eventi rilevanti e le misure adottate; l'attività svolta dal SLO.

6. Prima di ciascuna gara il Delegato gestione evento trasmette al Giudice Sportivo competente le eventuali misure specifiche adottate per la singola gara ai fini della prevenzione e della repressione delle condotte sanzionabili, secondo le modalità e agli indirizzi indicati dall'organo richiedente. Della trasmissione è conservata evidenza, che è allegata al prospetto o al Registro.

Art. 21 – Il Fascicolo esimente

1. Al verificarsi di un evento astrattamente riconducibile agli artt. 25, 26 o 28 CGS, il Delegato gestione evento apre senza indugio il Fascicolo esimente, che raccoglie in modo ordinato, per ciascuna delle cinque circostanze di cui all'art. 29, comma 1, CGS, le evidenze indicate nella tabella dell'art. 19.

2. Il Segretario Generale raccoglie senza indugio le evidenze relative a ciascuna delle circostanze di cui all'art. 29, comma 1, CGS e le tiene a disposizione. La raccolta è completata

in tempo utile rispetto ai termini del procedimento dinanzi al Giudice sportivo e comunque entro sette giorni dal fatto. Del Fascicolo è data comunicazione all'Organismo di garanzia e, ove incaricato, al difensore.

3. In deroga al comma 2, l'estrazione e la conservazione delle sequenze di video-sorveglianza rilevanti sono eseguite entro ventiquattro ore dal fatto, anche in assenza di richiesta delle Autorità, e comunque prima della scadenza del termine di cancellazione previsto dal Regolamento d'uso dello Stadio. Nel medesimo termine sono formalizzate la messa a disposizione delle registrazioni alle Autorità competenti e le istanze di adozione delle misure interdittive.

4. Il Fascicolo è conservato per l'intera durata dei termini di prescrizione delle infrazioni disciplinari di cui all'art. 40 CGS e comunque per non meno di cinque anni dalla data del fatto.

5. Nel caso in cui, al momento della chiusura del Fascicolo, non risultino documentate almeno tre delle circostanze di cui all'art. 29, comma 1, CGS, il Delegato gestione evento ne dà immediata comunicazione motivata all'Organismo di garanzia, indicando quali evidenze siano mancanti e per quale ragione. L'Organismo verifica se la carenza sia riconducibile a un'anomalia organizzativa strutturale e, in caso affermativo, formula raccomandazione con termine di adeguamento.

6. Ove il fatto sia astrattamente riconducibile all'operato del personale addetto ai servizi di stewarding, il Segretario Generale ne dà comunicazione al fornitore del servizio contestualmente all'apertura del Fascicolo, consentendogli di fornire osservazioni e documentazione utili alla ricostruzione dei fatti e, ove possibile, di partecipare alle attività di difesa o impugnazione. Nessuna definizione o accettazione del procedimento è assunta senza tale preventivo coinvolgimento. Gli oneri di assistenza legale sono preventivamente concordati per iscritto.

Art. 22 – Gestione dei titoli di accesso e istituto del gradimento

1. La Società adotta e mantiene aggiornato, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva, il codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche previsto dall'art. 27 CGS, il quale prevede il rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione, subordina l'acquisizione dei titoli all'accettazione del codice medesimo da parte degli utenti e disciplina, in caso di violazione, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

2. La mancata adozione del codice prima dell'inizio della stagione sportiva e la mancata applicazione dell'istituto del gradimento sono autonomamente sanzionate dall'art. 27, commi 2 e 3, CGS. Il Segretario Generale attesta all'Organismo di garanzia, entro il quindicesimo giorno antecedente la prima gara ufficiale di ciascuna stagione, l'avvenuta adozione e pubblicazione del codice.

3. La Società individua al proprio interno il soggetto responsabile per l'adozione e l'applicazione del codice di regolamentazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4, CGS, il quale pone gli atti a disposizione della Procura federale su richiesta. La designazione è formalizzata con atto dell'Amministratore Unico e comunicata all'Organismo di garanzia.

4. Il responsabile di cui al comma 3 tiene il registro dei provvedimenti di gradimento adottati, con indicazione della data, del fatto, del provvedimento e della sua durata. Il registro è trasmesso all'Organismo di garanzia con il flusso periodico di cui all'art. 45, comma 2, e costituisce evidenza ai fini dell'art. 29, comma 1, lettera c), CGS.

5. La distribuzione dei titoli di accesso avviene nel rispetto delle disposizioni delle pubbliche autorità e delle determinazioni assunte in sede di GOS. È vietata ogni cessione di titoli di accesso a gruppi organizzati di sostenitori al di fuori dei canali autorizzati e in difformità dalle quantità e modalità stabilite.

Art. 23 – Divieto di contribuzione ai gruppi di sostenitori

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, CGS è fatto divieto alla Società di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

2. Costituiscono utilità rilevanti ai fini del divieto, a titolo esemplificativo: l'erogazione di somme a qualsiasi titolo; la cessione gratuita o a prezzo di favore di titoli di accesso, salvo quanto consentito dalla normativa; la fornitura gratuita di materiale, mezzi di trasporto o spazi; l'affidamento di incarichi retribuiti a esponenti di gruppi di sostenitori; la concessione di sponsorizzazioni o pubblicità a soggetti a essi riconducibili.

3. Ogni rapporto con associazioni di sostenitori è ammesso esclusivamente nella forma della convenzione stipulata secondo le condizioni previste dall'art. 8 del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, validata dalla Federazione. Le convenzioni vigenti sono conservate a cura del Segretario Generale e trasmesse in copia all'Organismo di garanzia.

4. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate. I rapporti con i gruppi convenzionati sono in ogni caso autorizzati dal SLO, quale delegato della Società ai rapporti con la tifoseria, e sono annotati in apposito registro con indicazione di data, partecipanti e oggetto.

5. Ogni erogazione o attribuzione di utilità riconducibile, anche indirettamente, all'area della tifoseria organizzata è sottoposta a preventiva valutazione del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, che ne verifica il titolo e la conformità al presente articolo, e ne dà comunicazione all'Organismo di garanzia.

Art. 24 – Protocolli differenziati per funzione

1. Il Delegato gestione evento: partecipa alle riunioni del GOS e ne acquisisce i verbali; assicura l'esecuzione delle prescrizioni impartite dalle Autorità e ne documenta l'adempimento; dispone la rimozione immediata di disegni, scritte, simboli ed emblemi non conformi prima dell'inizio della gara e in corso di gara; formalizza le richieste di intervento della Forza pubblica; tiene il Registro del giorno-gara; apre e coordina il Fascicolo esimente. In caso di assenza o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vice delegato gestione evento, con annotazione della sostituzione nel Registro.

2. Il Delegato gestione evento verifica che il numero e la dislocazione degli steward impiegati corrispondano a quanto determinato in sede di GOS, dandone atto nel prospetto di cui all'art. 20. Il Responsabile stewards assicura il presidio delle aree individuate come maggiormente esposte, tra le quali l'imbocco del tunnel di accesso agli spogliatoi, lo spazio compreso tra la tribuna e la separazione dal terreno di gioco e i settori riservati al tifo organizzato, e riferisce per iscritto, entro il giorno successivo alla gara, sugli eventi rilevanti e sulle misure adottate.

3. Il Supporter Liaison Officer: cura i rapporti con le associazioni convenzionate; autorizza e documenta i contatti dei tesserati con i gruppi di sostenitori; promuove le iniziative di dissociazione dalle condotte violente e discriminatorie e ne documenta lo svolgimento; redige, per ciascuna gara nella quale si siano verificati eventi rilevanti, una relazione destinata al Fascicolo esimente; segnala tempestivamente al Delegato gestione evento ogni elemento che faccia prevedere criticità.

4. Il Segretario Generale: conserva la documentazione contrattuale relativa ai servizi di stewarding, di video-sorveglianza e di biglietteria; attesta l'avvenuta adozione del codice di regolamentazione dei titoli di accesso; completa e trasmette il Fascicolo esimente; cura la conservazione delle evidenze secondo i termini dell'art. 21, comma 3.

5. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo verifica la tracciabilità di ogni movimento finanziario connesso alla gestione dell'evento sportivo e presidia il divieto di cui all'art. 23.

6. L'Amministratore Unico: adotta l'atto annuale di destinazione delle risorse; conferisce e revoca le designazioni previste dal presente Capo; adotta i provvedimenti di gradimento e le iniziative disciplinari interne; assicura che la Società sia rappresentata nei rapporti con le Autorità di pubblica sicurezza.

7. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo verifica, con congruo anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale, il rinnovo delle polizze assicurative prescritte dall'atto di concessione dell'impianto sportivo, il cui mancato rinnovo comporta la risoluzione di diritto della concessione, e ne trasmette evidenza all'Organismo di garanzia. Il medesimo Responsabile acquisisce e conserva le coperture assicurative prescritte ai fornitori dei servizi

connessi allo svolgimento della gara e alla gestione dell'impianto, verificandone la validità a ciascun rinnovo.

8. Il Delegato gestione evento segnala per iscritto al Comune concedente ogni necessità di manutenzione straordinaria dell'impianto, conservando evidenza della segnalazione e del riscontro. Della segnalazione rimasta priva di riscontro è data comunicazione all'Amministratore Unico e all'Organismo di garanzia.

Art. 25 – Accreditalenti e accesso alle aree riservate

1. L'accesso al recinto di gioco, alle panchine, al tunnel e agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di titolo di accreditalento nominativo, recante la qualifica e l'indicazione delle aree consentite, rilasciato dal Segretario Generale in numero non superiore a quello ammesso dalla normativa federale.

2. L'elenco dei titoli di accreditalento rilasciati per ciascuna gara, conservato dal Segretario Generale, costituisce evidenza degli accessi consentiti. Gli steward preposti verificano il possesso del titolo e la corrispondenza tra soggetto e qualifica, e segnalano immediatamente al Delegato gestione evento ogni presenza non conforme, che è annotata con l'orario e la misura adottata.

3. La presenza nel recinto di gioco di soggetti privi di titolo, o l'esercizio da parte di soggetti accreditalenti di funzioni diverse da quelle risultanti dalla qualifica, costituisce violazione della presente Sezione e comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale, indipendentemente dalle conseguenze in sede federale.

4. La designazione dei raccattapalle e degli altri collaboratori minorenni impiegati in occasione delle gare avviene secondo criteri predefiniti e documentati dal Responsabile Settore giovanile, previa informativa ai genitori o a chi ne esercita la responsabilità e previa istruzione sulle regole di condotta. Si applicano le disposizioni del Capo IX.

Art. 26 – Verifiche dell'Organismo di garanzia

1. L'Organismo di garanzia esamina, con cadenza almeno trimestrale, i Registri del giorno-gara e i Fascicoli esimenti formati nel periodo, verificando la completezza delle evidenze rispetto a ciascuna delle circostanze dell'art. 29, comma 1, CGS.

2. L'Organismo svolge, almeno due volte per stagione sportiva, una verifica in occasione di una gara interna, anche per il tramite di un componente delegato, dandone atto a verbale con indicazione delle attività osservate.

3. L'Organismo effettua, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, la ricognizione dei provvedimenti sanzionatori irrogati alla Società nella stagione precedente per fatti riconducibili agli artt. 25, 26 e 28 CGS, con indicazione, per ciascuno, del settore interessato, della condotta accertata e della eventuale valutazione compiuta dal giudice ai sensi degli artt. 7 e 29 CGS. La

ricognizione confluisce nella relazione annuale e orienta le misure organizzative della stagione in corso.

4. Le criticità rilevate sono formalizzate con indicazione della raccomandazione, del destinatario individuato per ruolo e del termine di adeguamento. La criticità reiterata rispetto a una precedente rilevazione è richiamata con indicazione del verbale nel quale era stata rilevata per la prima volta e del termine allora assegnato.

CAPO V

COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI

Art. 27 – La fattispecie e i criteri di imputazione

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, CGS costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

2. La responsabilità della Società si articola su tre distinti presupposti, che comportano conseguenze diverse:

- a) per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi, da parte dei propri sostenitori, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili recanti espressioni di discriminazione, la responsabilità è piena e non richiede alcun requisito dimensionale (art. 28, comma 4, primo periodo, CGS);
- b) per cori, grida e ogni altra manifestazione, la responsabilità sussiste soltanto ove essi siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione (art. 28, comma 4, secondo periodo, CGS);
- c) per le dichiarazioni e i comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, la responsabilità della Società concorre con quella del singolo (art. 28, comma 5, CGS).

3. La distinzione di cui al comma 2 ha rilievo operativo diretto: l'evidenza da produrre in caso di striscioni o scritte riguarda la tempestività della rimozione e l'attività di controllo ai varchi; l'evidenza da produrre in caso di cori riguarda, in aggiunta, la percezione reale del fenomeno, la sua estensione e la reazione immediata della Società.

4. In caso di prima violazione si applica la sanzione minima di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), CGS, consistente nell'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, salva l'applicazione di sanzioni più gravi in presenza di fatti particolarmente gravi e rilevanti. In caso di violazione successiva alla prima si applicano l'ammenda non inferiore a euro 50.000,00 e, congiuntamente o disgiuntamente, le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i) e m), CGS, oltre alla eventuale perdita della gara.

5. Ai sensi dell'art. 28, comma 7, CGS, gli organi di giustizia sportiva possono sospendere l'esecuzione delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), sottoponendo la Società a un periodo di prova di un anno, con revoca della sospensione in caso di reiterazione. Nel periodo di prova l'Organismo di garanzia intensifica le verifiche di cui all'art. 26, portandole a cadenza mensile.

Art. 28 – Misure di prevenzione

1. Prima dell'inizio di ciascuna gara la Società avverte il pubblico, mediante annuncio diffuso dallo speaker, delle sanzioni previste a suo carico in conseguenza di comportamenti discriminatori posti in essere dai sostenitori, ai sensi dell'art. 28, comma 6, CGS, e dei fatti violenti, ai sensi dell'art. 25, comma 5, CGS. Il testo dell'annuncio è predefinito e la sua diffusione è annotata nel Registro del giorno-gara con l'orario.
2. Il controllo ai varchi comprende specificamente la verifica del materiale destinato all'esposizione. L'introduzione di striscioni, cartelli, stendardi e materiale coreografico è subordinata a preventiva istanza e ad autorizzazione del GOS; il materiale autorizzato è identificato e il relativo elenco è allegato al Registro del giorno-gara.
3. In caso di esposizione di materiale non autorizzato o recante espressioni discriminatorie, il Delegato gestione evento ne dispone la rimozione immediata, annotando nel Registro l'orario di rilevazione, l'orario di rimozione e il soggetto che vi ha provveduto, e acquisendo documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento.
4. In caso di cori o grida a contenuto discriminatorio, il Delegato gestione evento dispone senza indugio la diffusione dell'annuncio di invito alla cessazione, ne annota testo e orario, informa il quarto ufficiale di gara e il commissario di campo, e attiva i rilievi audio e video del settore interessato, che sono conservati per la formazione del Fascicolo esimente.
5. La Società mantiene aggiornata e pubblicata la propria politica in materia di contrasto alle discriminazioni, che costituisce documento connesso al Modello, e ne cura la diffusione tra i tesserati, i dipendenti, i collaboratori e i sostenitori.
6. La Società programma, in ciascuna stagione sportiva, almeno una iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla tifoseria organizzata e al settore giovanile, documentandone lo svolgimento e la partecipazione. L'iniziativa costituisce evidenza dell'efficace attuazione del Modello ai fini dell'art. 29, comma 1, lettera a), CGS.

Art. 29 – Condotte dei tesserati

1. Ai tesserati è fatto divieto assoluto di porre in essere condotte riconducibili all'art. 28, comma 1, CGS, in qualunque contesto e con qualunque mezzo, ivi compresi i canali di comunicazione elettronica e le reti sociali, anche mediante la condivisione o l'approvazione di contenuti altrui.
2. Il calciatore che commette una violazione è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con squalifica a tempo determinato, oltre al divieto di accesso agli impianti e, per il settore professionistico, all'ammenda da euro 10.000,00 a euro 20.000,00. I dirigenti, i tesserati, i soci e non soci sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi e, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 30.000,00.

3. La Società, venuta a conoscenza di una condotta riconducibile al presente articolo posta in essere da un proprio tesserato, dirigente, socio o collaboratore, adotta senza indugio le iniziative idonee a manifestare la propria dissociazione e attiva il procedimento disciplinare interno previsto dalla Parte Generale del Modello, dandone comunicazione all'Organismo di garanzia.

Art. 30 – Coordinamento con la disciplina penale

1. Le condotte riconducibili all'art. 28 CGS possono integrare, ove ne ricorrano i presupposti, fattispecie penalmente rilevanti richiamate dall'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001. In tal caso trovano applicazione anche i protocolli della Parte Speciale competente, secondo il coordinamento previsto dall'art. 9 della presente Sezione.

2. La documentazione formata ai sensi del presente Capo è unica e serve a entrambi i piani. L'Organismo di garanzia ne cura la conservazione in modo da assicurarne l'utilizzabilità tanto nel procedimento disciplinare federale quanto in un eventuale procedimento a carico dell'ente.

CAPO VI

DICHIARAZIONI PUBBLICHE

Art. 31 – Il divieto di dichiarazioni lesive

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, CGS, ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della F.I.G.C., della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando, per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata a essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Rientrano nella nozione le dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio, televisione, reti sociali, servizi di messaggistica in gruppi non riservati e qualsiasi altro mezzo di diffusione.
3. La sanzione è aggravata quando le dichiarazioni provengono da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza della Società o vi svolga una funzione rilevante, e quando esse siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e degli organi di giustizia sportiva, nonché la correttezza delle procedure di designazione (art. 23, comma 4, CGS).
4. La Società è responsabile, ai sensi dell'art. 6 CGS, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soci e non soci cui è riconducibile il controllo, ed è punita con ammenda pari a quella applicata all'autore. La pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive costituisce circostanza attenuante, con possibilità di fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo, e, in casi eccezionali, può costituire esimente (art. 23, comma 6, CGS).
5. Ai sensi dell'art. 25, comma 8, CGS, i dirigenti, i tesserati, i soci e non soci che pubblicamente tengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente idonei a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, sono puniti con le sanzioni ivi previste, applicabili anche cumulativamente.

Art. 32 – Protocollo della comunicazione

1. La comunicazione esterna della Società su temi attinenti alle gare, agli ufficiali di gara, agli organi di giustizia sportiva, agli organi federali e alle società avversarie è riservata all'Amministratore Unico e ai soggetti da questi autorizzati.
2. Il Responsabile Comunicazione: cura la predisposizione dei comunicati ufficiali e ne conserva copia con indicazione della data e dell'ora di diffusione; assiste i tesserati nelle interviste e nelle conferenze stampa; segnala tempestivamente all'Amministratore Unico e all'Organismo di garanzia ogni dichiarazione, propria o altrui, potenzialmente riconducibile all'art. 23 CGS.

3. I tesserati che intervengano nelle interviste di fine gara si attengono a valutazioni di natura tecnica e si astengono da apprezzamenti sull'operato degli ufficiali di gara e sulla regolarità della competizione.

4. L'utilizzo dei profili societari sulle reti sociali è riservato al Responsabile Comunicazione. È vietata la pubblicazione, dai profili societari, di contenuti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 23, 25, comma 8, e 28 CGS, ivi compresa la condivisione o l'approvazione di contenuti altrui.

Art. 33 – Dissociazione

1. Qualora un dirigente, un tesserato, un socio o un collaboratore renda dichiarazioni riconducibili all'art. 23, comma 1, CGS, l'Amministratore Unico valuta senza indugio l'adozione di una pubblica dissociazione, che, ove deliberata, è diffusa entro le ventiquattro ore successive alla conoscenza del fatto e con mezzo di diffusione di analoga rilevanza.

2. La valutazione, positiva o negativa, è motivata per iscritto e trasmessa all'Organismo di garanzia unitamente al testo della eventuale dissociazione e alla documentazione della sua diffusione, ai fini della prova dell'attenuante o dell'esimente di cui all'art. 23, comma 6, CGS.

3. La pubblica dissociazione non esclude l'attivazione del procedimento disciplinare interno nei confronti dell'autore delle dichiarazioni, secondo il sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale del Modello.

CAPO VII

VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA

Art. 34 – Le fattispecie

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, CGS costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, dagli altri organi di controllo della Federazione e dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e F.I.G.C., ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica e la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti.
2. Sono inoltre sanzionati: il tentativo di ottenere od il conseguimento dell'iscrizione a una competizione cui la Società non avrebbe potuto essere ammessa, mediante falsificazione dei documenti contabili o amministrativi o qualsiasi altra attività illecita o elusiva (art. 31, comma 2, CGS); la pattuizione o corresponsione ai tesserati di compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali (art. 31, comma 3, CGS); l'avvalersi delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non si sarebbe potuto stipulare contratto, mediante falsificazione dei documenti contabili o amministrativi (art. 31, comma 4, CGS); la mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile alla Società (art. 31, comma 10, CGS); il mancato pagamento, entro trenta giorni, delle somme poste a carico della Società dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali (art. 31, comma 11, CGS).
3. La Società, in quanto appartenente alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è tenuta, ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4, CGS, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, e degli incentivi all'esodo dovuti in forza di accordi depositati, nonché al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, secondo la scansione per sei bimestri e nei termini fissati dalle disposizioni federali. L'inadempimento comporta la penalizzazione di punti in classifica; ove riguardi il secondo bimestre unitamente alle mensilità precedenti non assolute, ovvero il terzo bimestre unitamente anche a una sola delle mensilità precedenti, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera i), CGS. Per il quarto, il quinto e il sesto bimestre la penalizzazione è scontata nella stagione sportiva successiva.
4. Le sanzioni previste dal presente Capo colpiscono la Società nella sua capacità di partecipare alla competizione. La Società assume pertanto il presidio delle scadenze federali come obbligo

organizzativo di grado primario, la cui inosservanza è valutata, agli effetti interni, con la massima gravità.

Art. 35 – Calendario delle scadenze federali

1. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo predispone e mantiene aggiornato, all'inizio di ciascuna stagione sportiva e a ogni pubblicazione di comunicato ufficiale rilevante, il calendario delle scadenze federali, che indica per ciascun adempimento: l'oggetto, la fonte, il termine, la funzione responsabile, la documentazione da produrre e lo stato.

2. Il calendario comprende almeno: i termini di pagamento degli emolumenti e di versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, stabiliti, per le società di Serie B e di Serie C, dall'art. 33, commi 3 e 4, CGS, riferiti ai sei bimestri ivi previsti: primo bimestre 1° luglio-31 agosto; secondo bimestre 1° settembre-31 ottobre; terzo bimestre 1° novembre-31 dicembre; quarto bimestre 1° gennaio-28 o 29 febbraio; quinto bimestre 1° marzo-30 aprile; sesto bimestre 1° maggio-30 giugno, con l'indicazione della singola scadenza quale fissata dalle disposizioni federali; i termini e gli adempimenti del Sistema delle Licenze Nazionali per la partecipazione al Campionato di Serie C, quali risultanti dal comunicato ufficiale della F.I.G.C. vigente per la stagione di riferimento; i termini per la domanda di ammissione al campionato e per il versamento della relativa tassa di iscrizione; i termini di deposito dei contratti economici e degli accordi con i tesserati; le comunicazioni periodiche agli organi federali di controllo; i termini di deposito del bilancio di esercizio, chiuso al 30 giugno.

3. Il calendario è trasmesso all'Amministratore Unico, all'Organo di controllo e all'Organismo di garanzia all'atto della predisposizione e a ogni aggiornamento. Con cadenza mensile il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo trasmette all'Organismo di garanzia il prospetto dello stato degli adempimenti, con evidenza di quelli scaduti e di quelli in scadenza nei sessanta giorni successivi.

4. Il mancato rispetto di una scadenza federale è comunicato all'Organismo di garanzia entro ventiquattro ore dal decorso del termine, con indicazione della causa e delle iniziative assunte per la regolarizzazione.

Art. 36 – Documentazione destinata agli organi federali di controllo

1. Ogni documento destinato agli organi di giustizia sportiva, agli organi federali di controllo e agli organismi competenti per il rilascio delle licenze è formato secondo il principio della doppia verifica: la funzione che lo predispone ne attesta la completezza e la corrispondenza ai dati aziendali; il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo ne verifica la coerenza con le scritture contabili e con la documentazione di supporto; l'Amministratore Unico lo sottoscrive.

2. Le attestazioni e le dichiarazioni rese in nome della Società sono accompagnate dalla documentazione giustificativa, conservata in fascicolo dedicato per ciascun adempimento e messa a disposizione dell'Organismo di garanzia e del Organo di Controllo.
3. È vietata la trasmissione agli organi federali di dati o documenti non previamente verificati secondo il comma 1, così come la trasmissione di informazioni parziali o la omissione di elementi rilevanti richiesti.
4. Nel caso in cui la Società riceva richieste istruttorie o rilievi da parte degli organi federali di controllo, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo ne informa l'Organismo di garanzia entro cinque giorni, trasmettendo copia della richiesta e, successivamente, del riscontro fornito.

Art. 37 – Compensi ai tesserati e operazioni economiche

1. I compensi, i premi e le indennità riconosciuti ai tesserati sono pattuiti esclusivamente nelle forme previste dalle disposizioni federali e dagli accordi collettivi applicabili, e risultano da contratto ratificato o da accordo depositato. È vietata ogni pattuizione, anche verbale, difforme da quella depositata, nonché ogni erogazione priva di corrispondente titolo formale.
2. Ogni erogazione ai tesserati avviene con strumenti tracciabili, dal conto corrente intestato alla Società e in favore di conto intestato al percipiente. È vietato l'impiego del contante e sono vietate le erogazioni in favore di soggetti diversi dal percipiente, salvo delegazione di pagamento risultante da atto scritto.
3. Le operazioni economiche con parti correlate, ivi comprese quelle riconducibili ai soci e ai loro familiari, sono preventivamente illustrate all'Amministratore Unico in forma scritta, con indicazione dell'oggetto, del corrispettivo, dei criteri di determinazione e delle ragioni di convenienza per la Società, e sono comunicate al Organo di Controllo e all'Organismo di garanzia. La medesima disciplina si applica ai finanziamenti dei soci e ai versamenti in conto capitale, per i quali è acquisita evidenza della provenienza dei mezzi finanziari.
4. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo trasmette all'Organismo di garanzia, con cadenza semestrale, il prospetto delle operazioni con parti correlate e dei versamenti dei soci perfezionati nel periodo.

CAPO VIII

TESSERAMENTO, TRASFERIMENTI E AGENTI SPORTIVI

Art. 38 – Doveri e divieti

1. Ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, CGS, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci cui è riconducibile il controllo della Società è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della Società; è fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. Gli atti compiuti in violazione, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento sono svolte conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe. La violazione comporta l'inibizione temporanea non inferiore a tre mesi per le persone fisiche e, per la Società, una sanzione non inferiore all'ammenda.
3. Costituisce illecito disciplinare la violazione delle norme in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, nonché la partecipazione alle competizioni di calciatori sotto falso nome o comunque privi di titolo, con le sanzioni di cui all'art. 32, commi 7, 8 e 9, CGS.
4. La Società osserva le disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali, la cui inosservanza comporta la penalizzazione di almeno un punto in classifica ai sensi dell'art. 32, comma 10, CGS.

Art. 39 – Protocollo delle operazioni di mercato

1. Ogni operazione di tesseramento, trasferimento o cessione di contratto è istruita secondo la seguente sequenza. Gli atti che ne derivano costituiscono, nel loro insieme, l'evidenza dell'operazione e sono conservati unitamente ai contratti e alle relative quietanze.

Fase	Contenuto	Funzione
1. Verifica dei soggetti	Accertamento dell'iscrizione dell'agente sportivo al Registro federale e della validità del mandato; verifica che nessun interlocutore sia inibito o squalificato	Direttore Sportivo
2. Verifica di sostenibilità	Verifica della compatibilità dell'operazione con il budget approvato, con gli impegni economico-finanziari già assunti e con i parametri e gli adempimenti federali applicabili.	Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo.
2. Autorizzazione	Il Direttore Sportivo opera nell'ambito degli indirizzi e dei limiti economici preventivamente determinati per iscritto dall'Amministratore Unico. Le operazioni conformi a tali limiti possono essere perfezionate senza ulteriore	Amministratore Unico

Fase	Contenuto	Funzione
	autorizzazione preventiva e sono tempestivamente comunicate all'Amministratore Unico. Sono in ogni caso soggette ad approvazione preventiva dell'Amministratore Unico le operazioni che eccedano i limiti stabiliti, le operazioni concluse con la medesima controparte in senso reciproco o comunque collegate e quelle con parti correlate..	
3. Deposito	Sottoscrizione degli atti, deposito nei termini federali e ratifica dei contratti economici	Segretario Sportivo

2. Ove più fasi della sequenza di cui al comma 1 facciano capo, per effetto di cumulo di funzioni, al medesimo soggetto, la valutazione di sostenibilità e l'autorizzazione restano in ogni caso attribuite a funzioni distinte.

3. È vietata la conclusione di operazioni in difformità dai limiti economici indicati nella determinazione di autorizzazione. Ogni scostamento richiede nuova determinazione scritta, anteriore al perfezionamento.

4. La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori e la rilevazione delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento seguono criteri predefiniti e documentati, illustrati al Organo di Controllo e all'Organismo di garanzia. Le operazioni di trasferimento concluse con la medesima controparte in senso reciproco, o comunque collegate, sono oggetto di specifica illustrazione scritta delle ragioni economiche e dei criteri di determinazione dei corrispettivi.

5. Il Direttore Sportivo trasmette all'Organismo di garanzia, alla chiusura di ciascuna sessione di trasferimento, l'elenco delle operazioni concluse con indicazione della controparte, dei corrispettivi, degli agenti sportivi intervenuti e dei relativi compensi.

Art. 40 – Agenti sportivi

1. La Società si avvale esclusivamente di agenti sportivi regolarmente iscritti al Registro federale, ovvero, nei casi consentiti, di agenti stabiliti o domiciliati secondo quanto previsto dal Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi. La verifica dell'iscrizione è effettuata mediante consultazione del Registro pubblicato sul sito istituzionale della Federazione.

2. Il conferimento dell'incarico all'agente sportivo avviene con contratto scritto, conforme alla modulistica federale, che indica l'oggetto, la durata, il corrispettivo e i criteri di determinazione. È vietato ogni accordo verbale e ogni pattuizione difforme da quella depositata.

3. Il compenso dell'agente sportivo è corrisposto esclusivamente con strumenti tracciabili, a fronte di regolare documentazione fiscale e nel rispetto dei limiti e dei divieti posti dal Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, con particolare riguardo alle operazioni riguardanti calciatori minorenni e ai rapporti di apprendistato.

4. È vietata ogni forma di remunerazione dell'agente sportivo che non risulti dal contratto depositato, ivi comprese le attribuzioni indirette in favore di soggetti a lui riconducibili, e ogni corresponsione a fronte di prestazioni non individuate. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo verifica la corrispondenza tra i pagamenti eseguiti e i contratti depositati e ne riferisce all'Organismo di garanzia con cadenza semestrale.

5. La Società non conferisce incarichi ad agenti sportivi che si trovino in situazione di conflitto di interessi rispetto all'operazione, e acquisisce dall'agente dichiarazione scritta in ordine alla eventuale rappresentanza di altre parti nella medesima operazione.

Art. 41 – Controlli societari e mutamento delle partecipazioni

1. L'acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni nel capitale della Società è soggetta agli obblighi di comunicazione e di deposito e ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dall'art. 20-bis delle NOIF, nonché al procedimento di valutazione e di regolarizzazione documentale disciplinato dall'art. 20-ter delle NOIF. La violazione è sanzionata dall'art. 32, commi da 5-bis a 5-novies, CGS, nel testo modificato dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 131/A del 19 dicembre 2025, con sanzioni pecuniarie, penalizzazioni in classifica e, nei casi ivi previsti, con l'obbligo di trasferimento della partecipazione, sanzioni tra loro cumulabili.

2. Il Segretario Generale, in occasione di ogni operazione che comporti mutamento della compagine sociale o dell'assetto di controllo, cura tempestivamente: la raccolta della documentazione prescritta dall'art. 20-bis delle NOIF in capo a ciascun soggetto interessato; la verifica del rispetto dei termini di comunicazione, il cui mero superamento è autonomamente sanzionato indipendentemente dalla successiva regolarizzazione; la trasmissione degli atti agli organi federali competenti; la conservazione dell'evidenza dell'avvenuta trasmissione e dei relativi riscontri.

3. La Società acquisisce e conserva la ricostruzione documentale della catena di controllo fino alla persona fisica, con indicazione dei soggetti che detengono partecipazioni dirette e indirette e delle eventuali interposizioni, e la aggiorna a ogni variazione. La ricostruzione è trasmessa all'Organismo di garanzia.

4. La Società osserva il divieto di plurime partecipazioni di cui all'art. 16-bis delle NOIF, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 31, comma 9, CGS con la penalizzazione di almeno due punti in classifica e, in caso di mancato rispetto dei termini di regolarizzazione, con l'esclusione dal campionato di competenza. A tal fine acquisisce da ciascun socio, all'atto dell'acquisizione della partecipazione e successivamente con cadenza annuale, dichiarazione scritta in ordine alle partecipazioni detenute in altre società affiliate.

5. I soggetti che assumono la qualifica di socio o di dirigente rendono, all'atto dell'assunzione della qualifica, dichiarazione scritta in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e all'assenza di cause di incompatibilità, impegnandosi a comunicare senza indugio ogni

sopravvenienza. Le dichiarazioni sono conservate a cura del Segretario Generale e trasmesse in copia all'Organismo di garanzia.

6. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta, ai sensi dell'art. 32, comma 5-quinquies, CGS, l'inibizione non inferiore a un anno per il dichiarante e la penalizzazione di almeno tre punti in classifica per la Società. La medesima condotta è sanzionata, sul piano interno, con la massima gravità prevista dal sistema sanzionatorio della Parte Generale.

CAPO IX

TUTELA DEI MINORI E CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Art. 42 – Rinvio al Modello Organizzativo e di Controllo per il safeguarding

1. La Società ha adottato la Politica Safeguarding quale Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, unitamente al relativo Codice di Condotta, e ha nominato il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La Politica Safeguarding e il relativo Codice di Condotta costituiscono presidi autonomi per fonte, finalità e disciplina, coordinati con il Modello di organizzazione, gestione e controllo e con la presente Sezione. Le procedure ivi disciplinate non sono duplicate nella presente Sezione.
3. Le segnalazioni in materia di abusi, violenze e discriminazioni restano riservate al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e sono trattate esclusivamente secondo la Politica Safeguarding. L'Organismo di garanzia riceve esclusivamente i flussi aggregati e gli ulteriori flussi informativi espressamente previsti dalla Politica Safeguarding e non accede al contenuto delle segnalazioni, ai dati identificativi delle persone coinvolte né agli altri elementi che la Politica esclude dalla trasmissione. Ove una medesima vicenda presenti anche profili rilevanti ai sensi della presente Sezione o del d.lgs. 231/2001, il coordinamento avviene secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Politica Safeguarding.

Art. 43 – Presidi in ambito federale

1. Ai sensi dell'art. 28-bis CGS, la mancata osservanza degli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché il mancato invio delle dichiarazioni previste dai commi 7 e 8 del medesimo articolo, sono sanzionati a carico della Società; il rilascio di dichiarazioni non veritiere è sanzionato a carico del legale rappresentante con l'inibizione non inferiore a tre mesi; l'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 11 del medesimo Regolamento è sanzionato a carico del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. Il Segretario Generale inserisce nel calendario delle scadenze federali di cui all'art. 35 gli adempimenti e le dichiarazioni previsti dal Regolamento richiamato al comma 1, e ne attesta l'assolvimento all'Organismo di garanzia.
3. I tesserati sono tenuti al dovere di segnalazione previsto dall'art. 9 del medesimo Regolamento; la violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 28-bis, comma 6, CGS. La Società assicura che il dovere di segnalazione e i relativi canali siano portati a conoscenza di tutti i tesserati all'inizio di ciascuna stagione sportiva, con attestazione scritta di ricezione.

4. L'impiego di minori in occasione delle gare e nelle attività del settore giovanile avviene nel rispetto del Modello per il safeguarding e delle procedure di tesseramento dei minori. Il Responsabile Settore giovanile documenta i criteri di selezione dei minori impiegati in occasione delle gare e le istruzioni loro impartite, e ne conserva evidenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Organismo di garanzia

1. L'organismo di garanzia previsto dall'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto F.I.G.C., composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di prevenzione e di curarne l'aggiornamento, è individuato nell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 231/2001.
2. L'identificazione dei due organi risponde a un'esigenza di unitarietà della vigilanza ed è subordinata alla condizione che l'Organismo sia posto in grado di esercitare i propri poteri su entrambi i fronti. A tal fine, in aggiunta ai requisiti, alle cause di ineleggibilità e decadenza, alle funzioni e ai poteri disciplinati dalla Parte Generale del Modello, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
3. L'Organismo ha in ogni caso composizione collegiale e comprende almeno un componente esterno alla Società. Nessun componente può rivestire, all'interno della Società, ruoli operativi o di presidio, né incarichi che ne compromettano l'obiettività di giudizio.
4. All'Organismo sono attribuiti, con specifico riguardo alla presente Sezione, i seguenti compiti e poteri: vigilare sull'osservanza dei protocolli in essa contenuti e sulla loro effettiva attuazione; accedere senza limitazioni al Registro del giorno-gara, ai Fascicoli esimenti, ai registri e alle attestazioni previsti dalla presente Sezione, nonché alla documentazione trasmessa agli organi federali; svolgere verifiche in occasione delle gare; proporre all'Amministratore Unico l'aggiornamento della presente Sezione; riferire all'Amministratore Unico e all'Organo di Controllo su ogni criticità rilevata.
5. La valutazione periodica di adeguatezza ed effettività del Modello e della presente Sezione è attribuita alla collegialità. Il verbale dà atto distintamente del contributo di ciascun componente e, in particolare, dei componenti che non abbiano partecipato alla redazione dei documenti oggetto di valutazione. La relazione annuale distingue le proposte di aggiornamento secondo la loro provenienza.
6. L'incarico di componente dell'Organismo è distinto, quanto a titolo, contenuto e corrispettivo, da ogni incarico professionale di consulenza eventualmente conferito dalla Società al medesimo soggetto. La separazione risulta da atti formali distinti e da separata evidenza contabile.
7. La verifica degli eventi modificativi condotta dall'Organismo è in ogni caso articolata in due distinte categorie, con esito verbalizzato separatamente: eventi organizzativi e procedurali, riferiti all'assetto della Società e alle procedure adottate; eventi normativi e giurisprudenziali, riferiti alle modificazioni dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo e agli orientamenti degli organi giudicanti.

8. Ove non sia stato specificamente individuato un distinto organismo di garanzia ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto F.I.G.C., le relative funzioni sono assunte dall'Organismo di Vigilanza in carica, che le esercita con i poteri e secondo le modalità previsti dal presente articolo.

Art. 45 – Flussi informativi

1. I flussi informativi verso l'Organismo di garanzia previsti dalla presente Sezione si aggiungono a quelli disciplinati dalla Parte Generale del Modello e non ne ripetono il contenuto. Le informazioni già oggetto di trasmissione ai sensi della Parte Generale non sono nuovamente trasmesse ai sensi della presente Sezione.

2. Nelle medesime finestre temporali stabilite dalla Parte Generale, il Referente per i rapporti con l'Organismo raccoglie dalle funzioni competenti e trasmette in un unico invio:

- a) il prospetto stagionale delle gare e i Registri del giorno-gara formati nel periodo;
- b) il registro dei provvedimenti di gradimento;
- c) l'elenco aggiornato dei soggetti riconducibili alle categorie di cui all'art. 7 e le dichiarazioni di onorabilità, sulle plurime partecipazioni e sulla catena di controllo acquisite nel periodo.

3. Sono trasmessi senza indugio, al di fuori della cadenza di cui al comma 2:

- a) il Registro del giorno-gara delle gare nelle quali si siano verificati eventi rilevanti e il relativo Fascicolo esimente, nei termini di cui agli artt. 20 e 21;
- b) le comunicazioni previste dagli artt. 12 e 15 in materia di obbligo di denuncia;
- c) le dichiarazioni riconducibili all'art. 23 CGS, a cura del Responsabile Comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di segnalazione immediata previsti dalla Parte Generale, ai quali si rinvia per gli atti federali ricevuti, per l'avvio di procedimenti disciplinari, di indagini della Procura federale o di procedimenti penali connessi all'attività sportiva, e per ogni variazione della compagine sociale o dell'assetto di controllo.

5. L'interruzione o il ritardo dei flussi informativi costituisce violazione della presente Sezione ed è rilevata dall'Organismo di garanzia con formale sollecito, recante indicazione del destinatario per ruolo e del termine per l'adempimento. Il sollecito rimasto senza riscontro è portato a conoscenza dell'Amministratore Unico e dell'Organo di Controllo.

Art. 46 – Sistema disciplinare

1. La violazione delle disposizioni della presente Sezione è sanzionata secondo il sistema disciplinare contenuto nella Parte Generale del Modello, che si applica a tutti i destinatari secondo la rispettiva categoria di appartenenza e la natura del rapporto in essere, ivi compresi i

rapporti di lavoro sportivo, i rapporti di lavoro subordinato, i rapporti di collaborazione e i rapporti contrattuali con fornitori e appaltatori.

2. Sono valutate con particolare gravità, ai fini della determinazione della sanzione, le condotte che: precludano la formazione delle evidenze documentali previste dal Capo IV; omettano o ritardino l'adempimento dell'obbligo di denuncia di cui ai Capi II e III; comportino il rilascio di dichiarazioni non veritiere agli organi federali; determinino la perdita di un termine federale perentorio.

3. L'applicazione delle sanzioni interne è autonoma rispetto all'esito dei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva e dinanzi all'Autorità giudiziaria e non ne presuppone la definizione.

Art. 47 – Formazione e comunicazione

1. La presente Sezione è comunicata a tutti i destinatari mediante consegna o messa a disposizione in area dedicata, con attestazione scritta di ricezione, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Società nella parte destinata alla generalità dei soggetti interessati.

2. Il piano annuale di formazione comprende moduli dedicati, rivolti a tutti i tesserati, all'illecito sportivo e all'obbligo di denuncia, al divieto di scommesse e al contrasto delle discriminazioni; nonché moduli rivolti alle sole funzioni interessate, dedicati alla gestione del giorno-gara e alla formazione delle evidenze, agli adempimenti federali di natura gestionale ed economica, alla disciplina dei trasferimenti e degli agenti sportivi e alle regole di comunicazione pubblica.

3. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria ed è attestata mediante registro delle presenze e verifica finale di apprendimento. Il registro è conservato a cura del Segretario Generale e costituisce evidenza ai fini dell'art. 29, comma 1, lettera a), CGS.

4. I contratti con i fornitori dei servizi connessi allo svolgimento della gara e alla gestione dell'impianto contengono clausola di conoscenza e di impegno all'osservanza della presente Sezione, con previsione di risoluzione in caso di violazione grave.

Art. 48 – Clausola di supplenza e regolarizzazione

1. Le funzioni richiamate nella presente Sezione corrispondono all'assetto organizzativo della Società quale risultante dall'organigramma vigente. Ove una funzione non risulti attribuita, i compiti a essa assegnati sono esercitati dal Direttore Generale e, in mancanza, dall'Amministratore Unico.

2. La medesima regola si applica in caso di cumulo di funzioni: ove una stessa persona rivesta più funzioni tra quelle richiamate nella presente Sezione, i compiti che il protocollo attribuisce a funzioni distinte per ragioni di controllo sono esercitati da soggetti diversi, individuati con atto dell'Amministratore Unico.

3. La supplenza e il cumulo di cui ai commi 1 e 2 non operano nei casi in cui il protocollo richieda la distinzione tra il soggetto che compie l'attività e il soggetto che la verifica o la autorizza. In tali casi i compiti non attribuiti sono esercitati da soggetto diverso da quello cui spetta la verifica o l'autorizzazione, individuato con atto dell'Amministratore Unico. La presente disposizione si applica in particolare agli artt. 16, 23, 24, 36, 37 e 39.
4. La supplenza non opera per le funzioni per le quali la normativa federale o statale richieda specifici requisiti, qualifiche, designazioni o comunicazioni, le quali restano attribuite esclusivamente ai soggetti a tal fine designati e comunicati agli organi competenti.
5. La supplenza non opera altresì per i compiti attribuiti a soggetti che operino in forza di rapporto contrattuale con fornitori di servizi. In tal caso i relativi obblighi sono trasferiti al fornitore mediante la clausola di cui all'art. 47, comma 4.
6. L'esercizio di compiti in supplenza o in regime di cumulo è annotato negli atti che ne costituiscono evidenza, con indicazione della funzione supplita e della ragione della supplenza, ed è comunicato all'Organismo di garanzia in occasione del primo flusso informativo utile.
7. La supplenza ha carattere temporaneo. Entro sessanta giorni dall'approvazione dell'organigramma societario, l'Amministratore Unico verifica le attribuzioni previste dalla presente Sezione e adotta gli atti di designazione necessari a colmare le funzioni non attribuite, dandone comunicazione all'Organismo di garanzia. Del permanere di situazioni di supplenza oltre il predetto termine l'Organismo dà conto nella relazione annuale.

Art. 49 – Aggiornamento ed entrata in vigore

1. L'aggiornamento della presente Sezione è disposto dall'Amministratore Unico, su proposta dell'Organismo di garanzia o di propria iniziativa, ed è in ogni caso valutato al ricorrere di: modificazioni dello Statuto F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva, delle NOIF, del Codice di Autoregolamentazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, del sistema delle licenze nazionali o della disciplina degli agenti sportivi; modificazioni dell'assetto proprietario o organizzativo della Società; mutamento della categoria di appartenenza; irrogazione di sanzioni disciplinari significative; orientamenti degli organi di giustizia sportiva rilevanti per l'applicazione degli artt. 7 e 29 CGS.
2. L'Organismo di garanzia procede alla verifica delle sopravvenienze dell'ordinamento sportivo con cadenza almeno trimestrale e comunque prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva, verbalizzandone distintamente l'esito ai sensi dell'art. 44, comma 7.
3. Gli aggiornamenti di carattere meramente formale, ivi compresi l'adeguamento delle denominazioni delle funzioni e la correzione dei riferimenti normativi, sono disposti dall'Amministratore Unico e comunicati all'Organismo di garanzia.
4. La presente Sezione entra in vigore dalla data della determinazione di approvazione dell'Amministratore Unico e si applica a decorrere dalla stagione sportiva in corso a tale data.

Da tale data cessa di avere efficacia il precedente modello di prevenzione adottato ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C.

S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.

Cerignola, 20.8.2026